

DELIBERA N. 319/21/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARINO PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 ottobre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l’anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l’elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*;

VISTA la nota del 20 settembre 2021 (ns. prot. n. 0369629) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio ha trasmesso le conclusioni istruttorie e la documentazione relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Marino a seguito della segnalazione a firma dei consiglieri del Comune di Marino, Gianfranco Venanzoni, Enrico Iozzi e Franca Silvani, in merito alla presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte del Sindaco uscente e ricandidato, Avv. Carlo Colizza, in quanto *“ha inserito nelle cassette postali di cittadini residenti nel territorio comunale, denominato Costa Caselle, centinaia di lettere nelle quali si esaltava l'attività politica e amministrativa dello stesso Colizza, con timbro del Comune e la dicitura “il Sindaco di Marino”. L'inserimento sarebbe avvenuto nel periodo 23 – 30 agosto 2021”*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver richiesto informazioni a cui l'Ente ha dato riscontro in data 13 settembre 2021, avviava il procedimento con la richiesta al Comune di Marino delle controdeduzioni il 15 settembre seguente e, rilevando l'assenza dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità nella comunicazione, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio;

ESAMINATE, in particolare, le note del 13 e 16 settembre 2021, con le quali il Sindaco del Comune di Marino, Avv. Carlo Colizza e l'Avvocatura Comunale per il tramite dell'Avv. Paolo Lanzillotta, hanno dato riscontro rispettivamente alle richieste di informazioni e controdeduzioni formulate dal Comitato, rappresentando quanto segue:

- *le attività contestate [non] risultano riconducibili ad attività di comunicazione, informazione e notificazione dell'Ente, giacché condotte e poste in essere dal singolo soggetto avv. Carlo Colizza in modo compiutamente autonomo ed indipendente per di più al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. [Infatti] la lettera [redatta dal Sindaco] non è stata realizzata su carta intestata ed è stata prodotta in fotocopie provatamente e per mero errore materiale alcune delle copie recano uno dei vecchi timbri in uso dall'Ufficio, che è posto in maniera rovesciata rispetto all'orientamento del testo;*

- *[il Sindaco ha] provveduto personalmente ad imbucare il manoscritto nelle caselle postali dei cittadini residenti nel quartiere oggetto della missiva [e] non sono stati utilizzati minimamente mezzi, risorse, personale e strutture assegnati all'Amministrazione comunale e quindi nel totale rispetto della disposizione normativa; [al riguardo] la circolare del Ministero dell'Interno n. 20 del 2005 [...] precisa che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono svolgere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che non impieghino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni e per lo svolgimento delle loro competenze. [Pertanto] l'espressione “pubbliche amministrazioni” di cui all'art. 9 della citata Legge 22 febbraio 2000 n. 28 deve - giustamente - intendersi in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche. Solo tale considerazione da cui risulta la totale assenza di elementi oggettivi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 9 citato, risulta essere dirimente del caso in oggetto. Per di più il termine “Amministrazione” riscontrato nella comunicazione nonché correttamente contestualizzato, si inserisce e deve intendersi quale dato di riferimento storico – fattuale esclusivamente oggettivo”;*

- infine, *“alla luce di quanto sopra, ovvero di una condotta che si qualifica e appalesa espressamente come tale ovvero estranea all’esercizio di funzioni istituzionali, rendendo altresì di fatto il tipo di comunicazione esclusivamente personalizzata, l’Amministrazione chiede disporsi l’archiviazione del procedimento per totale inesistenza dei presupposti”*;

CONSIDERATO che l’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”*;

CONSIDERATO inoltre che, l’art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l’altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la lettera in questione è stata inviata nel periodo 23 - 30 agosto 2021 in quanto, come rappresentato dal competente Comitato regionale, poiché nelle *“osservazioni rappresentate dal Sindaco nella citata nota del 13 settembre nulla dicono in ordine al periodo nel quale si è proceduto alla distribuzione del volantino, [...] si ritiene pacifica la conferma che tale distribuzione sia avvenuta nel periodo indicato dai*

segnalanti” successivamente, quindi, alla convocazione dei comizi per le elezioni comunali;

PRESA VISIONE dell’attività di comunicazione segnalata, nonché dell’intera documentazione istruttoria, in particolare della lettera dal titolo “*Costa Caselle, meglio la verità*”, distribuita “*nelle caselle postali di cittadini in un quartiere di Marino*”, relativa alle “*opere pubbliche necessarie a definire un quartiere*” quale appunto Costa Caselle, la quale contiene le motivazioni in base alle quali alcune delle opere programmate non sono state realizzate ed espressioni del seguente tenore: “*Di fronte a questo scenario è partito un lavoro minuzioso che, tra il 2017 ed il 2018, ci ha permesso di garantire l’allaccio in pubblica fognatura e la fornitura di acqua potabile a chi non ne godeva. Cosa stiamo facendo? Dopo le Delibere da noi approvate sono state installate le paline che indicano i nomi delle strade e la numerazione civica [e] un mese fa abbiamo ricevuto la richiesta da parte del Consorzio di sostenere economicamente il completamento delle strade e della pubblica illuminazione e questa Amministrazione ha risposto alla domanda garantendo le risorse necessarie affinché queste incompiute siano solo un ricordo*” ed in chiusura il timbro del Comune e la sottoscrizione “*Il Sindaco di Marino Avv. Carlo Colizza*”;

RITENUTO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RILEVATO che l’attività di comunicazione segnalata è stata realizzata dall’Avv. Carlo Colizza in qualità di “*Sindaco del Comune di Marino*” e con l’apposizione del timbro comunale;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente;

RILEVATO tuttavia che la spendita della qualità sindacale e i riferimenti contenuti nella lettera agli interventi pubblici non realizzati e da realizzare nel quartiere Costa Caselle, ascritti a “*questa Amministrazione [che] ha risposto alla domanda garantendo le risorse necessarie affinché queste incompiute siano solo un ricordo*” rappresentano esercizio delle funzioni del Sindaco che esterna la posizione dell’Amministrazione;

RILEVATO che la lettera in questione è attività presumibilmente imputabile al Comune di Marino tale da indurre nei cittadini elettori confusione in ordine alla provenienza della pubblicazione delle informazioni amministrative ivi contenute da parte

del Comune e, in particolare, da parte del Sindaco uscente e ricandidato nella competizione elettorale;

RAVVISATA la riconducibilità di tale comunicazione al novero delle attività di comunicazione istituzionale individuate dalla legge n. 150/2000, ricadendo nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni per il rinnovo del Comune di Marino del 3 e 4 ottobre 2021;

RILEVATO pertanto che tale attività di comunicazione effettuata dal Comune di Marino appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti di impersonalità ed indispensabilità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'impersonalità in quanto la lettera è firmata da *"Il Sindaco di Marino Avvocato Carlo Colizza"* ed è presente il timbro comunale, né il requisito dell'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie delle Amministrazioni poiché le informazioni sulle opere da realizzare e non realizzate includono che *"Completate le strade e la pubblica illuminazione non ci fermeremo, abbiamo l'opportunità di investire in servizi che porteremo all'interno del quartiere"*, in modo tale che la comunicazione realizzata assuma una chiara ed evidente finalità propagandistica dell'Amministrazione uscente e del suo Sindaco ricandidato nella competizione elettorale;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza di tale lettera alla disposizione contenuta nell'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO pertanto di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio;

RITENUTA l'applicabilità, nel caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Marino di pubblicare sul sito *web*, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza dell'invio ai cittadini della lettera a firma del Sindaco Avv. Carlo Colizza, dal titolo *"Costa Caselle, meglio la verità"* a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione alla “*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione servizi media - Centro direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli*” all’indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Marino e al Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 7 ottobre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba